



COMUNE DI SOLARINO

Provincia di SIRACUSA

UFFICIO ELETTORALE

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

IL SINDACO

VISTO l'art.21 della Legge 10 aprile 1951, n°287, sul riordinamento dei giudici di Assise;

RENDE NOTO

che, in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art.21 della succitata Legge del 1951 e successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello e che:

1) Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE** e/o di **CORTE DI ASSISE DI APPELLO** e, che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, **entro il 31 luglio p.v.**, per iscriversi negli elenchi comunali;

2) I Giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):

- a. cittadinanza Italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b. buona condotta morale;
- c. età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d. licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
- e. licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

3) Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare (art.12):

- a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Solarino, li 14/04/2023



IL SINDACO

Dott Giuseppe Germano